

UBI FACTOR SPA
VERBALE DI INTESA

Sommario

| | |
|--|----------|
| Art. 1 - Premessa | 1 |
| Art. 2 - Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti | 1 |
| Art. 3 - Permessi retribuiti | 2 |
| Art. 4 - Prestiti al Personale | 2 |
| <i>Condizioni e modalità di rimborso del prestito</i> | 3 |
| Art. 5 - Provvidenze per motivi di studio | 3 |
| Art. 6 - Applicazione delle norme del presente Accordo | 3 |
| Art. 7 - Norma finale | 3 |

Il giorno 21 luglio 2010

tra

la Società UBI FACTOR SPA

e

le Delegazioni sindacali aziendali di:

- FABI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Il presente Verbale di Intesa sostituisce le previsioni contenute in Intese sindacali, comunque denominate, disciplinanti le medesime materie/istituti, fermi i contenuti concordati nell'intesa medesima e con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per la Società.

Art. 2 - Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti

In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL, relativamente alle provvidenze riconosciute ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni per il nucleo familiare - iscritti e frequentanti i corsi regolari di studio previsti dal medesimo CCNL, le citate provvidenze vengono integrate a favore del Personale in servizio, nelle misure di seguito indicate:

- € 80,00 a favore degli studenti di scuole di istruzione secondaria (medie inferiori) di 1° grado;
- € 100,00 a favore degli studenti di scuole di istruzione secondaria di 2° grado (medie superiori), che abbiano superato con profitto (senza "debito formativo") l'anno scolastico;
- € 120,00 a favore degli studenti universitari che siano in regola con gli esami dell'anno accademico.

La misura è identica per studenti che frequentino scuole situate nel comune di residenza o in altre località.

Sono confermati i restanti criteri di riconoscimento stabiliti dal vigente CCNL.

Le borse di studio vengono riconosciute dopo la fine dell'anno scolastico o accademico di riferimento, nei mesi di seguito indicati:

- mese di novembre: scuola media inferiore e scuola media superiore;
- mese di maggio: Università

Art. 3 - Permessi retribuiti

La Società concederà permessi retribuiti di:

- 1 giorno, una sola volta per ciclo scolastico (1 g. per inserimento all'asilo nido; 1 g. per inserimento alla scuola materna), frazionabili anche a ore a fronte di domanda scritta, ad uno dei genitori per l'inserimento del figlio presso l'asilo nido o presso la scuola materna, se richiesto da queste strutture;
- 2 giorni per nascita o adozione di figli, da fruirsi in correlazione temporale all'evento;
- 1 giorno, anche frazionabile ad ore, per l'assistenza all'intervento chirurgico di famigliari conviventi o parenti di 1° grado, sorelle e fratelli anche se non conviventi e del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica), da fruirsi anche in sede domiciliare nel giorno della dimissione ed eventualmente in quelli immediatamente successivi, purché la necessità di assistenza post-ospedaliera risulti prescritta dalla struttura ospedaliera stessa;
- 1 giorno per il decesso di affini entro il 2° grado.

Art. 4 - Prestiti al Personale

Con decorrenza 1° gennaio 2011, ferma restando da parte della Società la valutazione del merito creditizio, i criteri di erogazione dei prestiti al personale sono i seguenti:

- a) € 6.000,00 prestito ad personam restituibile in 20 mesi con rate mensili;
- b) € 13.000,00 prestito finalizzato per arredo casa - acquisto auto, restituibile in 36/48 mesi con rate mensili;
- c) € 20.000,00 prestito finalizzato per ristrutturazione casa - acquisto box, restituibile in 48/60 mesi con rate mensili;
- d) prestito finalizzato all'acquisto/ristrutturazione/costruzione della prima casa di abitazione restituibile in 60/84 mesi con rate mensili.

Per quanto riguarda i punti b), c) e d) la richiesta deve essere motivata allegando i giustificativi comprovanti la specifica esigenza.

Nel complesso e con riferimento a quanto sopra, per ogni singolo dipendente, l'erogazione massima non potrà essere superiore all'importo complessivo di:

- € 25.000,00 per i dipendenti con anzianità di servizio presso la Società inferiore o uguale a cinque anni;
- € 35.000,00 per i dipendenti con anzianità di servizio presso la Società superiore a cinque anni.

Condizioni e modalità di rimborso del prestito

- Tasso: il prestito sarà regolato con l'applicazione del tasso di riferimento BCE più 1,25 %;
- Interessi: verranno rimborsati con cadenza trimestrale posticipata 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12 di ogni anno con recupero diretto delle competenze mensili nel mese successivo a quello delle scadenze indicate;
- Rimborso capitale: rate mensili costanti che verranno recuperate direttamente dalle competenze.

Art. 5 - Provvidenze per motivi di studio

- A) ai Dipendenti che conseguano in servizio per una sola volta dopo l'assunzione il diploma di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree ivi comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 3/11/1999, n. 509 - con esclusione di quelli a carattere artistico - vengono corrisposti € 500,00.=. Detta provvidenza viene erogata il mese seguente alla consegna della documentazione a comprova del titolo di studio conseguito.
- B) ai Dipendenti iscritti a corsi di laurea - con esclusione di quelle a carattere artistico - presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree ivi comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 3/11/1999, n. 509 a condizione che abbiano raggiunto almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal Piano di studi per l'anno in corso, viene erogato un premio di € 300,00.=. Detta provvidenza viene erogata nel mese di dicembre.

Art. 6 - Applicazione delle norme del presente Accordo

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a decorrere dal 01.01.2011, con la seguente specificazione:

- con riferimento alle "Borse di studio per i figli dei Dipendenti", gli importi previsti all'art. 2 del presente Accordo verranno riconosciuti a decorrere dal mese di maggio (per gli studenti universitari) e dal mese di novembre (per gli studenti delle scuole medie inferiori e medie superiori) dell'anno 2011 ;
- con riferimento alle "Provvidenze per motivi di studio" gli importi previsti all'art. 5 del presente accordo troveranno applicazione per i diplomi di laurea conseguiti in servizio, a decorrere dal 01.01.2011 (lettera A), ovvero per anni di studio che si siano conclusi a decorrere dal 01.01.2011 (lettera B).

Art. 7 - Norma finale

Con la sottoscrizione del presente verbale di intesa, le Parti si danno reciprocamente atto di avere espletato e concluso per le materie definite nel presente Verbale la trattativa conseguente alla piattaforma di rinnovo contrattuale presentata dalle OOSS alla Società.

Resta altresì inteso che, relativamente alle materie oggetto di CIA e della lettera aziendale del 10 settembre 2009, contenute nella citata piattaforma e non definite nella presente intesa, le Parti si dichiarano disponibili a discuterne i relativi contenuti a partire dal 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

UBI FACTOR SPA

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL